Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 13 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 209.

Modificazioni al Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 7 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'attribuzione all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » dei compiti inerenti al trattamento di infermità dei salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:

« Per le finalità indicate nel precedente art. 1, le Amministrazioni dello Stato, che hanno alla loro dipendenza personale salariato, il cui trattamento sia regolato dalle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, verseranno all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » un contributo pari al due per cento dell'importo delle retribuzioni a carattere continuativo, effettivamente corrisposte agli operai permanenti e temporanei, nonchè agli incaricati stabili e provvisori ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 210.

Aumento del capitale azionario della Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale » (C.I.A.A.O.) con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale » è autorizzata la spesa di lire 15.000.000 sul bilancio del Ministero delle finanze, esercizio finanziario 1939-40.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione al detto aumento la Direzione generale del Demanio si uniformerà a quanto è disposto nel decreto Ministeriale 20 marzo 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1938-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 211.

Convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1939-XVII, n. 1587; 3 novembre 1939-XVIII, n. 1720; 9 novembre 1939-XVIII, n. 1721, e 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 12 ottobre 1939-XVII, n. 1587, 3 novembre 1939-XVIII, n. 1720, 9 novembre 1939-XVIII, n. 1721 e 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 212.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 è soppresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 213.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 214.

Assegnazione al Governatorato di Roma di un contributo annuo dello Stato, per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale del 1942 e per l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore e proroga fino all'esercizio finanziario 1963-64 dei contributi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2430, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale del 1942 e per l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore della Capitale, è autorizzato a favore del Governatorato di Roma in aggiunta alle concessioni previste dalle disposizioni in vigore, un contributo annuo dello Stato di L. 54.500.000 per la durata di 13 anni.

Art. 2.

I contributi dello Stato a favore del Governatorato di Roma consolidati nell'ammontare di L. 54.000.000 annue con l'art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2430 e successive modificazioni, sono prorogati fino all'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 1 verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40. Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1940-XVIII.

Norme per l'attuazione della legge 6 giugno 1939, n. 891, sulla obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 6 giugno 1939, n. 891, concernente l'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;
Visto l'art. 2 della stessa legge, con cui il Ministero dell'Interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antidifterica deve di norma, associarsi a quella antivainolosa.
Di conseguenza, l'obbligo della vaccinazione antivainolosa, stabilito dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, è protratto all'anno successivo a quello di nascita.

Art. 2.

In ogni Comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche e antivainolose associate, rispettivamente in primavera e in autunno,

e sessioni straordinarie tutte le volte che l'autorità sanitaria riterrà necessario.

Devono, altresì, indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazione antidifterica dei bambini, che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiuolo.

I comuni che, a mente del 2° comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie hanno un adatto ufficio sanitario debbono istituire un regolare servizio di vaccinazione.

Art. 3.

La vaccinazione antidifterica deve eseguirsi con l'anatossina difterica contenente almeno 25 U.A., per cc., ed essere preparata da non oltre tre anni.

L'Istituto produttore, prima di mettere in commercio una partita di anatossina deve ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'interno, a norma delle disposizioni in vigore sulla produzione e vendita dei sieri e vaccini.

Tale autorizzazione è subordinata all'esito di un controllo da eseguirsi presso l'Istituto di sanità pubblica, consistente nella determinazione della sterilità dell'anatossina (cioè, dell'assenza di germi); della sua innocuità e non tossicità, del contenuto in U.A., rilevato con reazioni della flocculazione e del potere di protezione.

Le etichette dei recipienti, contenenti l'anatossina debbono recare in modo bene ostensibile i seguenti elementi: Istituto e il luogo di produzione; la data di produzione, il titolo immunizzante ed il numero della partita; il numero del controllo e la dizione: « controllato a cura dello Stato »; la data dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 4.

Le Provincie ed il Governatorato di Roma provvedono all'acquisto della anatossina nella quantità proposta rispettivamente dal medico provinciale e dal direttore dell'ufficio di igiene, in relazione al numero delle persone che debbono sottoporsi alla vaccinazione.

La conservazione dell'anatossina deve effettuarsi a temperatura ambiente in luoghi ritenuti idonei dal medico provinciale.

Art. 5.

Di regola, quando si impiega anatossina difterica con 25 U.A. si praticano 2 iniezioni ipodermiche; rispettivamente in 1 e 2 cc., a distanza di 15-21 giorni una dall'altra.

La prima iniezione di anatossina si esegue simultaneamente all'innesto della linfa-vaccinica.

La seconda iniezione dell'anatossina si pratica dopo 15-21 giorni ed in tale occasione si controlla l'esito della vaccinazione antivaiuolosa.

Per eventuali esigenze profilattiche, a giudizio dell'autorità sanitaria provinciale, potrà eseguirsi una terza iniezione di 2 cc. dello stesso tipo di anatossina e a distanza di sei mesi o un anno dalla seconda.

Quando si tratti di collettività infantili la vaccinazione antidifterica potrà eseguirsi a mezzo della inalazione del vaccino, secondo le modalità, da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'ufficiale sanitario, i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci, e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidifterica.

Art. 7.

La Provincia secondo le proposte del medico provinciale può integrare il servizio con la istituzione di posti permanenti di vaccinazione presso l'ufficio municipale di igiene e gli ambulatori comunali, previ accordi con le Autorità locali, ferme restando le attribuzioni dell'ufficiale sanitario nella direzione del funzionamento del servizio relativo.

Art. 8.

La vaccinazione pubblica è gratuita e deve eseguirsi da medici comunali nelle sedi e nelle ore stabilite dal podestà.

I medici privati possono eseguire, sempre con le modalità di cui sopra, le vaccinazioni a cura della famiglia del bambino. Di ciascun trattamento, appena completata la seconda iniezione deve essere data dal medico notizia, per iscritto, all'ufficio d'igiene con la indicazione del nome, cognome, paternità, età del bambino, provenienza del vaccino, metodo impiegato e numero delle applicazioni eseguite.

In tale caso, il vaccino può essere prelevato dal deposito presso l'Amministrazione provinciale e dietro rimborso del puro prezzo di costo.

Art. 9.

L'ufficio d'igiene comunale deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati.

Prima di ciascuna sessione l'ufficio anagrafico del Comune deve trasmettere all'ufficio di igiene del Comune l'elenco, in ordine alfabetico, di tutti quelli che hanno maturato l'anno di età in coincidenza con la data della sessione.

Di tutte le vaccinazioni eseguite in ciascuna sessione e dei risultati ottenuti deve trasmettersi al Ministero dell'interno un apposito resoconto riassuntivo.

Per quanto non è contemplato nel presente decreto, circa il servizio di vaccinazione antivaiuolosa valgono le norme in vigore.

Art. 10.

Nella prima applicazione della legge sono tenuti alla vaccinazione antidifterica i bambini nati nel 1938 e nel primo semestre 1939; i bambini da ammettersi alle scuole primarie e in genere nelle collettività infantili.

Per l'ammissione alle colonie climatiche ed in altre collettività infantili, occorre la dimostrazione che la vaccinazione sia stata completata almeno un mese prima dell'inizio del ricovero.

La progressiva applicazione della vaccinazione antidifterica ad altre categorie di bambini verrà determinata dal Ministero dell'interno restando sempre in facoltà delle Autorità sanitarie locali di disporne la pronta osservanza per ragioni di profilassi.

Art. 11.

I Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Buffarini

(1434)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO. 28 marzo 1940-XVIII.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti: Emerico Guggino, Ivran Mancini, Serafino Glarey, Alessandro Perone, Giovanni Comini, Franco Fedele Bozzi, Francesco Campanile, Giuseppe La Monaca, Luigi Pasqualucci, Guido Bonato, Agostino Rigi Luperti, Salvatore Scarantino, Rosario Scaglione, Pino Stampini, Carlo Righi, Luigi Sommariva, Giorgio Turla, Eugenio Bolondi, Bruno Biaggioni, Emilio Biaggini, Rino Lambertenghi, Ettore D'Andrea, Gaetano Messina, Enrico Benetti, Pier Antonio Poggi, Francesco Catto e Foscari Ludovico. — Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti: Ermanno Di Marsciano, Attilio Tosi e Almerigo Ongaro. — Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti: Alberto Consonni, Carlo Maiorino, Dalmazio Galanzino, Renato Della Valle, Antonio Valli, Galileo Intorre, Fernando Feliciani, Gustavo Piva, Almo Vanelli, Carlo Ferrario, Genunzio Servidori, Ferruccio Ferrazzani, Giuseppe Saltalamacchia, Giovanni Bosco, Luigi May Savina, Camillo Giannantoni, Luigi Alzona, Nicola Benagli, Chiarissimo Quaglio, Dino Fantozzi, Mario Sterle, Amleto Menzione, Bruno Besta, Vincenzo Jannelli, Enzo Savorgnan di Montaspro, Alceo Ercolani, Mario Gino e Raffaello Radogna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai seguenti fascisti, quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento, a fianco di ciascuno di essi indicato: Emerico Guggino, Agrigento - Ivran Mancini, Ascoli Piceno - Serafino Glarey, Aosta - Attilio Tosi, Asti - Alessandro Perone, Benevento - Giovanni Comini, Brescia - Franco Fedele Bozzi, Brindisi - Francesco Campanile, Caltanissetta - Giuseppe La Monaca, Campobasso — Luigi Pasqualucci, Catanzaro - Guido Bonato, Como - Almerigo Ongaro, Fiume - Agostino Rigi Luperti, Macerata - Salvatore Scarantino, Matera - Rosario Scaglione, Messina - Francesco Catto, Nuoro - Pino Stampini, Pavia - Ermanno Di Marsciano, Perugia - Carlo Righi, Pistoia - Luigi Sommariva, Pola - Giorgio Turlà, Ragusa - Eugenio Bolondi, Reggio Emilia - Bruno Biaggioni, Savona - Emilio Biaggini, La Spezia - Rino Lambertenghi, Sondrio - Ettor D'Andrea, Taranto - Gaetano Messina, Trapani - Enrico Benetti, Treviso - Pier Antonio Poggi, Udine - Ludovico Foscari, Venezia;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1939-XVII con il quale veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Catto quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Varese;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1939-XVIII con il quale il fascista Pietrangelo Mammano veniva dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni perchè cessato dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i seguenti fascisti cessano dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento a fianco di ciascuno di essi indicata: Emerico Guggino, Agrigento - Ivran Mancini, Ascoli Piceno - Serafino Glarey, Aosta - Attilio Tosi, Asti - Alessandro Perone, Benevento - Giovanni Comini, Brescia - Franco Fedele Bozzi, Brindisi - Francesco Campanile, Caltanissetta - Giuseppe La Monaca, Campobasso - Luigi Pasqualucci, Catanzaro - Guido Bonato, Como - Almerigo Ongaro, Fiume - Agostino Rigi Luperti, Macerata - Salvatore Scarantino, Matera - Rosario Scaglione, Messina - Pino Stampini, Pavia - Ermanno Di Marsciano, Perugia - Carlo Righi, Pistoia - Luigi Sommariva, Pola - Giorgio Turlà, Ragusa - Eugenio Bolondi, Reggio Emilia - Bruno Biaggioni, Savona - Emilio Biaggini, La Spezia - Rino Lambertenghi, Sondrio - Ettore D'Andrea, Taranto - Gaetano Messina, Trapani - Enrico Benetti, Treviso - Pier Antonio Poggi, Udine - Francesco Catto, Varese - Ludovico Foscari, Venezia, e vengono nominati in loro vece i seguenti fascisti: Ermanno Di Marsciano, Agrigento - Alberto Consonni, Ascoli Piceno - Carlo Maiorino, Aosta - Dalmazio Galanzino, Asti - Renato Della Valle, Benevento - Antonio Valli, Brescia - Galileo Intorre, Brindisi - Fernando Feliciani, Caltanissetta - Gustavo Piva, Campobasso - Almo Vanelli, Catanzaro - Carlo Ferrario, Como - Genunzio Servidori, Fiume - Ferruccio Ferrazzani, Macerata - Giuseppe Saltalamacchia, Matera - Giovanni Bosco, Messina - Luigi May Savina, Pavia - Camillo Giannantoni, Perugia - Luigi Alzona, Pistoia - Nicola Benagli, Pola - Chiarissimo Quaglio, Ragusa - Dino Fantozzi, Reggio Emilia - Mario Sterle, Savona - Amleto Menzione, La Spezia - Bruno Besta, Sondrio - Vincenzo Jannelli, Taranto - Enzo Savorgnan di Montaspro, Trapani - Alceo Ercolani, Treviso - Mario Gino, Udine - Almerigo Ongaro, Varese - Raffaello Radogna, Venezia;

Visto lo stesso decreto in data odierna con il quale il fascista Attilio Tosi viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Emerico Guggino, Ivran Mancini, Serafino Glarey, Alessandro Perone, Giovanni Comini, Franco Fedele Bozzi, Francesco Campanile, Giuseppe La Monaca, Luigi Pasqualucci, Guido Bonato, Agostino Rigi Luperti, Salvatore Scarantino, Rosario Scaglione, Pino Stampini, Carlo Righi, Luigi Sommariva, Giorgio Turlà, Eugenio Bolondi, Bruno Biaggioni, Emilio Biaggini, Rino Lambertenghi, Ettore D'Andrea, Gaetano Messina, Enrico Benetti, Pier Antonio Poggi, Francesco Catto e Ludovico Foscari decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ai fascisti Ermanno Di Marsciano, Attilio Tosi ed Almerigo Ongaro viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni rispettivamente quali segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Agrigento, Catania e Varese, decadendo per la carica di segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Perugia, Asti e Fiume.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai seguenti fascisti, segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento, a fianco di ciascuno di essi indicate: Alberto Consonni, Ascoli Piceno - Carlo Maiorino, Aosta - Dalmazio Galanzino, Asti - Renato Della Valle, Benevento - Antonio Valli, Brescia - Galileo Intorre, Brindisi - Fernando Feliciani, Caltanissetta - Gustavo Piva, Campobasso - Almo Vanelli, Catanzaro - Carlo Ferrario, Como - Genunzio Servidori, Fiume - Ferruccio Ferrazzani, Macerata - Giuseppe Saltalamacchia, Matera - Giovanni Bosco, Messina - Luigi May Savina, Pavia - Camillo Giannantoni, Perugia - Luigi Alzona, Pistoia - Nicola Benagli, Pola - Chiarissimo Quaglio, Ragusa - Dino Fantozzi, Reggio Emilia - Mario Sterle, Savona - Amleto Menzione, La Spezia - Bruno Besta, Sondrio - Vincenzo Jannelli, Taranto - Enzo Savorgnan Di Montaspro, Trapani - Alceo Ercolani, Treviso - Mario Gino, Udine - Raffaello Radogna, Venezia, e, come tali, componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

(1439) MUSSOLINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % Id. Id. Id. Id.	185080 203887 209090 289341 309704	266 — 196 — 126 — 126 — 91 —	Quarta Giuseppa, Maria e *Santo* fu Fedele od Angelo Fedele, minori sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* ved. Quarta dom. in Novoli (Lecce).	Quarta Giuseppa, Maria e *Antonio-Santo* fu *Angelo-Fedele*, minori sotto la p. p. della madre Cosma *Maria-Rosa* ved. Quarta dom. in Novoli (Lecce).
Id.	478377	14 —	Quarta Maria fu *Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* di Francesco, dom. in Novoli (Lecce).	Quarta Maria fu *Angelo-Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Maria-Rosa* di Francesco dom. ecc.
Id.	478378	14 —	Quarta *Santo* fu *Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* di Francesco dom. in Novoli (Lecce).	Quarta *Antonio-Santo* fu *Angelo-Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Maria-Rosa* di Francesco dom. in Novoli (Lecce).
Cons. 3,50 % (1906)	804711	2887,50	Tholosano di Valgrisanche *Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli* Zabarella *Carlo* dom. in Torino	Tholosano di Valgrisanche *Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli* Zabarella *Carlo-Marco* dom in Torino.
Id.	40456	1459,50	Tholosano di Valgrisanche *Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli Labarella Carlo* dom. in Torino.	Tholosano di Valgrisanche *Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom in Torino.
Rendita 5 %	11469	3635 —	Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli Zobarella Carlo* dom. in Torino.	Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom in Torino.
Id.	11470	1270 —	Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, vedova di *Samminiatelli Zobarella Carlo* dom. in Torino.	Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom in Torino.
P. R. 3,50 %	330545	10.202,50	Mirabelli *Maria-Teresa*, moglie di Pensa Antonio, Maria-Rosaria nubile e Maria-Pia di Domenico, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli legittimi nascituri di Mirabelli Domenico fu Gennaro, tutti quali eredi indivisi di Mirabelli Annibale fu Domenico dom. a Napoli Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mirabelli Domenico fu Gennaro, dom. a Napoli	Mirabelli *Teresa* moglie ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	689258	35 —	*Bernatto Adelaide* fu Domenico moglie di *Bogetto* Giusto, dom. a Cuorgnè (Torino).	*Beruatto Lajde-Domenica* fu Domenico moglie di *Boggetto* Giusto dom. a Cuorgnè (Torino).
P. R. 3,50 % (1934)	314572	14 —	Badaracco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Maria di Domenico vedova Badaracco dom. in Acero fraz. del comune di Borzonasca (Genova).	Badaracco *Amedeo* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	817432	70 —	Badaracco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Badaracco Oliva fu Giovanni dom. in Acero di Borzonasca (Genova).	Badaracco *Amedeo* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	161843	3395 —	Margary *Ester-Cestra* fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Balocca Laura fu Giovanni ved. Margary Adriano, dom. a Roma	Margary *Cestra-Ester* fu Adriano, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	430117	440 —	Nicoletti *Elisa* fu Luigi, moglie di Sisto Florio di Michele dom. in Cosenza - Vincolato per dote della titolare.	Nicoletti *Maria-Luisa-Assunta* fu Luigi, moglie ecc., come contro.
Id.	480543	385 —	Nicoletti *Elisa* o *Luisa* fu Luigi moglie di Florio Sisto, dom. in Cosenza - Vincolato per dote della titolare.	Nicoletti *Maria-Luisa-Assunta* fu Luigi ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	295707	31,50	Serena *Luigi* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Desio Adele di Felice ved. di Serena Luigi dom. a Bereguardo (Pavia).	Serena *Luigia* fu Luigi, minore ecc., come contro.
Id.	6366	56 —	Petroni *Sedulio* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Ruffaldi Elisabetta fu Giuseppe ved. Petroni Francesco dom. a Castellazzara (Grosseto).	Petroni *Setulio* fu Francesco, minore ecc., come contro.
Id.	108827	35 —	*Di Angelo* Carmela di Raffaele, moglie di La Massa Antonio di Scipione dom. a New York.	*D'Angelo* Carmela di Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	243816	612,50	*Artesana Giovanni-Battista* fu Antonio dom. in Frassino.	*Astesana Battista* fu Antonio dom. in Frassino.
Id.	375055	24,50	Gasiglia Cesare di Basile o Basiglio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Nizza - Con usufrutto a Gasiglia *Basile o Basiglio* di *Cesare* dom. a Nizza.	Come contro, con usufrutto a Gasiglia *Basilio-Andrea-Teodoro* di *Francesco* dom. a Nizza.
Id.	375056	24,50	Gasiglia Luciano di Basile o Basiglio ecc. come sopra. Usufrutto come sopra.	Come contro. Usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 (1906)	504260	105 —	Boschis *Felicina* fu Antonio nubile dom. a Volpiano (Torino).	Boschis *Felicita* fu Antonio, nubile dom. a Volpiano (Torino).
Cons. 3,50 % (1902)	3318	70 —		
P. R. 3,50 % (1934)	335085	3150 —	*Acerio* Anna-Maria fu Pietro-Cilies, minore sotto la tutela del fratello Giovanni dom. a Varallo (Novara).	*Axerio* Anna-Maria fu Pietro-Cilies minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	210753	185,50	Saglietti *Benedetta* fu Giovanni, ved. di *Serrafino* Giuseppe, dom. a Bosia (Cuneo).	Saglietti *Benedetta-Domenica* fu Giovanni vedova di *Serafino* Giuseppe, dom. a Bosia (Cuneo).
Rendita 5 %	115010	100 —	Sajeva *Angelina* di Eugenio dom. in Agrigento.	Sajeva: *Angela* di Eugenio minore sotto la patria potestà del padre dom. in Agrigento.
Cons. 3,50 % (1906)	816113	154 —	Barale Giuseppe, *Pietro* ed *Antonio-Arturo* di Pietro minori sotto la patria potestà del padre dom. a Bosco (Cuneo).	Barale Giuseppe, *Pietro-Giuseppe* ed *Arturo-Giovanni* di Pietro, minori ecc., come contro.
Id.	779669	105 —	*Cucaro* Flavia di Domenico, moglie di Fortunato Giuseppe dom. a Rotondella (Potenza). Vincolato per dote.	*Cuccaro* Flavia di Domenico ecc., come contro.
Id.	610729	133 —	Barbero Aristea di Giovanni-Battista, moglie di Croce *Attilio* di Giovanni dom. a Canelli (Alessandria). Vincolato per dote.	Barbero Aristea di Giovanni Battista moglie di Croce *Eugenio-Attilio* di Giovanni dom. a Canelli (Alessandria). Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	388664	525 —	*Rosmarino Ermanno*, minore sotto la patria podestà del padre Stefano fu Genesio, dom. in Vogogna (Novara).	*Rosmarini Armano*, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	22307	210 —	Maldarella Raffaelina fu Donato moglie di Carillo *Raffaele* dom. a S. Severo (Foggia).	Maldarella Raffaelina fu Donato moglie di Carillo *Angelo-Raffaele* dom. a S. Severo (Foggia).
P. R. 3,50 % (1934)	216416	45,50	*Tornabene* Maria fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Lo Castro Rosaria di Antonino, dom. a Linguaglossa (Catania).	*Tornambene* Maria fu Angelo minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	717525	700 —	Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino.	Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio o Emilio fu Antonio* dom. a Torino.
Rendita 5 %	60355	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60356	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60357	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60358	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60362	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	774867	1260 —	Inversini Angela fu *Daniele Luigi* moglie di Monti Giuseppe dom. a Milano. Usufrutto a favore di Videmari Maria fu Gaetano, ved. Inversini *Daniele-Luigi*, dom. a Vareso (Como).	Inversini Angela fu *Luigi-Daniele-Albino* moglie di Monti Giuseppe dom. a Milano. Usufrutto a favore di Videmari Maria fu Gaetano, ved. Inversini *Luigi-Daniele-Albino* dom. in Varese (Como).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	349438 376626 376627	2089,50 94,50 24,50	Parodi Angela-Candida fu Aldo, minore sotto la patria potestà della madre Barizonzi Giuseppina-Maria fu Angelo ved. Parodi dom. in Genova.	Parodi Angela-Candida fu Angelo minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	211089	420 —	Carnevale Carolina fu Giuseppe moglie di *Iacelli* Giovanni fu Pietro e Carnevale Rosa fu Giuseppe moglie di Assandro Luigi eredi indivisi di De Giorgi Giuseppe fu Giovanni dom. in Frascarolo (Pavia).	Carnevale Carolina fu Giuseppe moglie di *Lacelli Giovanni* fu Pietro ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	675824	213,50	*Vetrani* Luigia di Girolamo, moglie di Vetrani Giacomo fu Prosdocino dom. in Sperone (Avellino).	*Vetrano* Luigia di Girolamo moglie di Vetrani Giacomo fu Prosdocino dom. in Sperone (Avellino).
Id.	816658	1050 —	Usseglio-Nanot Felice fu Giovanni dom. in Giaveno (Torino).	Usseglio-Nanot Felice fu Giovanni *minore sotto la tutela di Usseglio-Nanot Cesare fu Giuseppe* dom. in Giaveno (Torino).
Rendita 5 %	114015	725 —	Venza Francesca fu *Antonino*, moglie di Poma Mario fu Vito, dom. in Enrice (Trapani). Vincolato per dote.	Venza Francesca fu *Antonio*, moglie di Poma Mario fu Vito, dom. in Erice (Trapani). Vincolato per dote.
Buoni del Tesoro novennali 1941	Serie VI 1545 Serie VII 1570	10000 — 8000 —	Levrieri Maria fu Medardo, *minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Elvira fu Luigi* dom. a Parma.	Levrieri Maria fu Medardo, *minore sotto la tutela del fratello Levrieri Giuseppe fu Medardo* dom. in Parma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con il decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1038)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 23319-1 in data 11 settembre 1939-XVII, col quale si nominavano le vincitrici per il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia alla data del 30 novembre 1937;

Visto gli atti di ufficio dai quali risulta che le ostetriche Cassani Adelaide, Giuliani Vincenza, Pazienza Leonarda, Martin Laura hanno rinunziato per le sedi loro assegnate in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Si sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa le seguenti candidate a fianco di ciascuna di esse della sede nella quale dovranno essere assunte in servizio:

1) Selvaggi Michela, Poggimperiale; 2) Di Gennaro Giuseppina, Candela; 3) Turchi Adelaide, San Severo; 4) Fragasso Antonietta, Rodi Garganico; 5) Giuliani Vincenza, Bovino; 6) Grognara Gioconda, Castelnuovo della Daunia; 7) Motta Roma, Faeto; 8) Martin Laura, Panni.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Foggia, addì 27 marzo 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: BELLI

(1426)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per il posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi bandito addì 31 dicembre 1938-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 15 giugno 1939-XVII, n. 135, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo con sede in Roma, presso il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

Vista la relazione in data 6 febbraio 1940-XVIII, da detta Commissione compilata, nonchè la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1939, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 75 ed 81 del regolamento per i concorsi sanitari 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

1) Dott. Celoria M. Luisa . . . . con punti 137 —
2) » Villarà Giuseppe . . . . » 129,50
3) » Zampetti Michele . . . . . . » 122,30

Copia del presente decreto sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, affissa all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Lucca, addì 28 marzo 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: COLUCCI

(1429)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.